

ANNO SPORTIVO 2004 - 2005

COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 21.12.2004

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SPORTIVO

Nella seduta del 4/5 dicembre, il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato di modificare il regolamento sportivo come di seguito specificato

REGOLAMENTO SPORTIVO	
NORMA ATTUALE	NORMA MODIFICATA
Art. 5 Visite mediche. Tutti gli atleti tesserati per l'Associazione locale PGS devono essere dichiarati idonei alla pratica dell'attività sportiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento organico. L'attività ufficiale organizzata dai comitati provinciali e regionali, denominata "Don Bosco Cup", per la quale è necessario il tesseramento "atleta", è considerata agonistica ai fini della certificazione medica a partire dall'11° anno di età, anche da compiersi durante la corrente stagione sportiva.	Art. 5 Visite mediche. Tutti gli atleti tesserati per l'Associazione locale PGS devono essere dichiarati idonei alla pratica dell'attività sportiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento organico. E' considerata agonistica, ai fini della certificazione medica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l'attività ufficiale organizzata dai comitati provinciali e regionali, denominata "Don Bosco Cup", per la quale è necessario il tesseramento "atleta". L'età minima è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.
Art. 9 Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e per gli allenatori. Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima disciplina sportiva e nel medesimo campionato. Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto disposto dal regolamento organico. E' ammesso che tale associazione tesseri l'atleta anche per una o più Federazioni Sportive Nazionali, o per altri Enti di Promozione Sportiva, oltre alla stessa Associazione Nazionale PGS. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione di atleti: 1. tesserati federalmente con diversa associazione locale nella medesima disciplina sportiva, sia essa affiliata o non alle P.G.S., così come stabilito dall'articolo 9 del Regolamento Organico; 2. trasferiti a tempo determinato per un campionato come previsto dalle norme di tesseramento FIPAV.	Art. 9 Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e per gli allenatori. Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima disciplina sportiva e nel medesimo campionato. Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto disposto dal regolamento organico. E' ammesso che tale associazione tesseri l'atleta anche per una o più Federazioni Sportive Nazionali, o per altri Enti di Promozione Sportiva, oltre alla stessa Associazione Nazionale PGS. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione ad atleti che nel corso della stessa stagione sportiva partecipino contemporaneamente a campionati PGS e Federali della medesima disciplina per conto di associazioni locali diverse, siano esse affiliata o no alle P.G.S.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO

Nella seduta del 4/5 dicembre, il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato di modificare il regolamento organico come di seguito specificato

REGOLAMENTO ORGANICO	
NORMA ATTUALE	NORMA MODIFICATA
<p>Art. 9 - Il doppio tesseramento Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 30 dello Statuto nazionale:</p> <p>a) è consentito sottoscrivere una tessera dirigente per più di una Associazione locale PGS;</p> <p>b) è consentito sottoscrivere tessere ricreative, oratoriane e scolastiche per più di una Associazione locale PGS;</p> <p>c) non è consentito sottoscrivere una tessera atleta nella medesima disciplina sportiva per più di una Associazione locale PGS;</p> <p>d) non è consentito sottoscrivere una tessera atleta qualora il richiedente sia tesserato federalmente, anche temporaneamente e/o in prestito nella medesima disciplina sportiva, per una diversa associazione locale, affiliata o non alle P.G.S..</p>	<p>Art. 9 - Il doppio tesseramento Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 30 dello Statuto nazionale:</p> <p>a) è consentito sottoscrivere una tessera dirigente per più di una Associazione locale PGS;</p> <p>b) è consentito sottoscrivere tessere ricreative, oratoriane e scolastiche per più di una Associazione locale PGS;</p> <p>c) non è consentito sottoscrivere una tessera atleta nella medesima disciplina sportiva per più di una Associazione locale PGS;</p> <p>d) abrogato.</p>
<p>Art. 11 - Modalità per il tesseramento La richiesta di tesseramento deve essere compilata a cura dell'Associazione locale PGS con tutti i dati in essa richiesti, della cui veridicità risponde il Presidente della medesima. Deve essere sottoscritta dallo stesso Presidente, dall'intestatario e, nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora compiuto i 18 anni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale..</p> <p>La richiesta di tesseramento, così predisposta, va presentata al Comitato Regionale PGS per la vidimazione.</p> <p>La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello della vidimazione.</p>	<p>Art. 11 - Modalità per il tesseramento La richiesta di tesseramento deve essere compilata a cura dell'Associazione locale PGS con tutti i dati in essa richiesti, della cui veridicità risponde il Presidente della medesima. Deve essere sottoscritta dallo stesso Presidente, dall'intestatario e, nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora compiuto i 18 anni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale..</p> <p>La richiesta di tesseramento, così predisposta, va presentata al Comitato Regionale PGS per la vidimazione.</p> <p>I Comitati regionali devono trasmettere alla segreteria nazionale i dati, i moduli e i corrispettivi del tesseramento introitati per ciascun mese entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.</p> <p>La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello della vidimazione.</p>

<p>Titolo 3 TUTELA SANITARIA Art. 12 – Tutela sanitaria</p> <p>Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica l'attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. degli arbitri per le discipline sportive del calcio, del calcio a cinque, del rugby e della pallacanestro; 2. dei tesserati con tessera atleta, a partire da coloro che compiono gli 11 anni nel corso della stagione sportiva; <p>Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l'attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. degli arbitri delle discipline non comprese nell'elenco dell'attività agonistica; 2. dei tesserati ricreativi; 3. dei tesserati oratoriani e scolastici; 4. dei tesserati tecnici; <p>Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tesserati dirigenti; - i giudici della ginnastica ritmica, della danza sportiva, delle discipline orientali e, in generale, di tutte le discipline sportive che non comportano, per il giudice, impegni fisici; - gli osservatori ed i commissari di campo. 	<p>Titolo 3 TUTELA SANITARIA Art. 12 – Tutela sanitaria</p> <p>Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l'attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. degli arbitri per le discipline sportive del calcio, del calcio a cinque, del rugby e della pallacanestro; 2. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti a qualsiasi fase della Don Bosco Cup. L'età minima è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento. <p>Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l'attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. degli arbitri delle discipline non comprese nell'elenco dell'attività agonistica; 2. dei tesserati ricreativi; 3. dei tesserati oratoriani e scolastici; 4. dei tesserati tecnici; <p>Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tesserati dirigenti; - i giudici della ginnastica ritmica, della danza sportiva, delle discipline orientali e, in generale, di tutte le discipline sportive che non comportano, per il giudice, impegni fisici; - gli osservatori ed i commissari di campo.
---	--

REGOLAMENTO SPORTIVO ART. 24 PALLAVOLO

L'ultimo capoverso dell'art. 24 della sezione pallavolo prevede che "La ricezione successiva alla battuta deve avvenire in bagher. Ogni altro tipo di ricezione sarà considerato falloso."

Diversi comitati hanno trovato difficoltà ad interpretare esattamente cosa significhi "ricezione in bagher". La norma è da intendersi come segue: non è consentito ricevere la palla di servizio in palleggio.

SEDI FINALI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2005

Il Consiglio Direttivo Nazionale del 4/5 dicembre ha integrato il calendario delle finali nazionali 2005. Si riporta il calendario aggiornato.

	CALCIO A 5		
Propaganda	19/22 Maggio	Catania	C.R. Sicilia
Under 15	22/25 aprile	Mercogliano (AV)	C.R. Campania
	CALCIO		
Propaganda	19/22 Maggio	Catania	C.R. Sicilia
Under 15	19/22 Maggio	Catania	C.R. Sicilia
	VOLLEY F		
Propaganda 1	Maggio	Alassio (SV)	C.P. Savona
Propaganda 2	19/22 Maggio	Cesenatico (FC)	C.R. Emilia R.
Under 15 sud	22/25 aprile	Mercogliano (AV)	C.R. Campania
Under 15 nord	26/29 maggio	Pescara	C.P. Pescara
Under 17	22/25 aprile	Santeramo in Colle (BA)	C.R. Puglia
Under 19	26/29 maggio	Pescara	C.P. Pescara
Libera	2/5 giugno	Cagliari	C.R. Sardegna
	VOLLEY M		
Libera	Maggio	Alassio	C.P. Savona
	BASKET M		
Propaganda	Maggio	Alassio	C.P. Savona
	GINNASTICA ARTISTICA		
Tutte	22/25 aprile	Cesenatico	Nazionale
	GINNASTICA RITMICA		
Tutte	22/25 aprile	Cesenatico	Nazionale
	AEROBICA		
Tutte	22/25 aprile	Cesenatico	Nazionale
	DANZA		
Tutte	22/25 aprile	Cesenatico	Nazionale
	TENNIS TAVOLO		
tutte	19/22 Maggio	Catania	C.R. Sicilia
	PATTINAGGIO		
tutte	5/8 maggio	Montegrotto Terme (PD)	
	JUDO		
tutte	17/19 giugno	Padova	
	MINI		
Calcio	19/22 Maggio	Catania	C.R. Sicilia